



Disposizione n. 7685

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la propria disposizione n. 4697 del 20/03/2018 con cui è stata indetta una selezione pubblica per l'affidamento ad un professionista psicologo di un incarico per il **“Servizio di consulenza psicologica a favore degli studenti e del personale T.A.”**;

Vista la propria disposizione n. 6730 del 24/04/2018 con la quale è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione di cui sopra;

Considerato che per un disguido organizzativo le domande delle candidate Alessandra Pozzi (prot. ingresso UNICAM n. 5638 del 5/04/2018) e Barbara Bagalini (prot. ingresso UNICAM n. 5639 del 5/04/2018), non sono state fornite alla Commissione giudicatrice per essere valutate;

Che le predette due domande non ricadono in nessuna delle cause di esclusione dalla selezione indicate all'art. 6 del bando indicato nella prima premessa (disp. n. 4697/2018);

Considerato altresì che tra le attività del Professionista è prevista la *“... collaborazione nella programmazione e monitoraggio delle attività del servizio accoglienza disabili, formazione e supervisione dei tutor specializzati ...”* (art. 7 del bando);

Che i tutor specializzati svolgono l'attività *“... per favorire l'assistenza e l'integrazione degli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) iscritti all'Università di Camerino”* (art. 4 del regolamento delle attività di tutorato di UNICAM emanato con D.R. n. 140 del 16 maggio 2014);

Che pertanto sussistono ragioni d'interesse pubblico a che la procedura di selezione si concluda il prima possibile anche per non pregiudicare oltre misura gli interessi degli studenti più svantaggiati;

Considerato che l'interesse della candidata risultata vincitrice della selezione (dott.ssa ... omissis...) a sottoscrivere il contratto di collaborazione professionale, così come gli interessi delle altre candidate non vincitrici [dott.sse .... omissis... (nell'ordine risultanti dalla graduatoria approvata con disp. n. 6730/2018)] recedono di fronte al *“... prevalente interesse pubblico volto a garantire le*



*stesse condizioni* (anche per le candidate Pozzi e Bagalini non valutate nonostante abbiano rispettato tutte le prescrizioni previste dal bando di selezione ai fini della partecipazione), *di accesso agli impieghi presso l'amministrazione in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo*" (Tar Lazio, sez. II, n. 11208/2015);

Che pertanto la disposizione di approvazione della graduatoria n. 6730 del 24/04/2018 è illegittima per violazione di legge;

Che per il predetto motivo e per il superiore interesse pubblico di garantire l'accesso agli impieghi pubblici a tutti i cittadini la predetta disposizione n. 6730/2018 deve essere annullata a norma dell'art. 21-nonies della legge 241 del 1990;

Che per tutte le motivazioni sopra indicate, ed in particolar modo quella "... *a che la procedura di selezione si concluda il prima possibile anche per non pregiudicare oltre misura gli interessi degli studenti più svantaggiati*", non appare necessario comunicare l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio alle candidate incluse nella graduatoria, in quanto il contenuto dispositivo del presente atto non potrebbe cambiare nonostante l'eventuale apporto procedimentale, stante la palese violazione del diritto delle candidate Pozzi e Bagalini ad essere valutate per accedere all'incarico oggetto della selezione (cfr. C.d.S. sez. III, n. 2148/2018);

Che per motivi di conservazione degli atti amministrativi e di economicità è opportuno che le valutazioni delle candidate Maria Cristina Claudi, Partemi Serena, Romitelli Martina e Fabrizi Caterina non siano travolte in via automatica dal presente atto di annullamento d'ufficio della disposizione di approvazione della graduatoria;

Che tuttavia è necessario che la Commissione, nominata con disposizione n. 5871/2018 si riunisca di nuovo per valutare le domande delle candidate Pozzi e Bagalini, e dunque nella medesima composizione, al fine di ridurre il rischio di disparità di trattamento e incongruenze qualora la valutazione delle predette due candidate fosse eseguita da altra commissione, anche se in applicazione dei medesimi criteri fissati dalla Commissione precedente;

Premesso tutto quanto sopra

**Art. 1** - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.



UNIVERSITÀ  
DICAMERINO

**Art. 2** - La disposizione n. 6730 del 24/04/2018 indicata in premessa è annullata d'ufficio, con salvezza delle valutazioni già svolte dalla Commissione giudicatrice qualora la stessa, nella medesima composizione, non ritenesse necessario procedere ad una nuova valutazione di tutte le domande presentate, comprese le domande delle candidate Alessandra Pozzi e Barbara Bagalini.

**Art. 3** - Che, così come deciso dalla Commissione nella seduta del 10/04/2018 (verbale n. 1), anche le candidate Alessandra Pozzi e Barbara Bagalini siano convocate al colloquio "... *per meglio comprendere la portata dei titoli indicati nel C.V., con la finalità della corretta attribuzione del punteggio*".

**Art. 4** - Che della convocazione di cui all'art. 3 sia data notizia anche alle altre candidate già esaminate (Maria Cristina Claudi, Partemi Serena, Romitelli Martina e Fabrizi Caterina) per consentire ad esse di essere presenti al colloquio.

**Art. 5** - Che dell'annullamento di cui al presente atto sia data comunicazione alle altre candidate già esaminate (Maria Cristina Claudi, Partemi Serena, Romitelli Martina e Fabrizi Caterina).

Camerino, 11/05/2018

Il Direttore Generale  
F.to (Dott. Vincenzo Tedesco)